

MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

All.: 1;

Ann.: //.

OGGETTO: Criteri tecnici per la individuazione del giudizio equivalente nel Rapporto Informativo -per la verifica del possesso dei requisiti necessari al conferimento della qualifica di 1° Luogotenente e della qualifica speciale ai Sergenti Maggiori Capo delle Forze Armate- ai sensi del comma 1, lettera c) degli articoli 1323 e 1323-bis del decreto legislativo 15 marzo 200, n. 66 – COM, come modificati dal d.lgs. 173/2019 (nuovo riordino dei ruoli).

A ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO

^^^^^^^^^^^^

Riferimento decreti nn. M_D GMIL REG2020 0086863, M_D GMIL REG2020 0086864 e M_D GMIL REG2020 0086865, tutti in data 20 febbraio 2020.

Seguito circolari nn. M_D GMIL V SS 0610740, M_D GMIL V SS 0504073, M_D GMIL VSS 0288758, M_D GMIL V SGR 0328464, rispettivamente in data 23 dicembre 2008, 24 novembre 2009, 10 giugno 2010 e 25 luglio 2011.

^^^^^^^^^^^^

1. Devoluzione del compito, di verifica del possesso dei requisiti di inserimento in aliquota, dalle Commissioni di avanzamento al Comando/Ente/Reparto di appartenenza.
 - a. L'adozione dei decreti in riferimento, con specifico riguardo al personale interessato dal conferimento delle qualifiche, discende dalle modifiche normative apportate agli articoli 1323 e 1323-bis del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 – COM, intervenute a mezzo del decreto legislativo di cui all'oggetto. In particolare la novella legislativa ha implicato innovazioni, anche dell'iter procedurale da seguire, e, per quanto di specifico interesse, ha disposto che la verifica circa il possesso dei prescritti requisiti, non è più devoluta alle Commissioni di avanzamento di Forza Armata ma devoluto ai Comandi/Enti/Reparti di appartenenza ove presta servizio il militare e va effettuata secondo i criteri definiti da questa Direzione Generale per il Personale Militare. Sulla base dei quali, detti Comandi provvederanno a redigere apposito statino nei confronti del personale dipendente, e ad inviarlo a questa Direzione Generale, secondo quanto disposto dalle circolari discendenti dai decreti in riferimento.
 - b. A tal riguardo occorre soffermarsi sul requisito di cui al comma 1, lettera c) dell' articolo 1323 del COM, (*analoghe considerazioni valgono per l'art. 1323 bis del Codice*) al fine di fornire indicazioni tecniche di dettaglio, previo corretto inquadramento della locuzione legislativa "*aver riportato nel triennio precedente alla data di formazione dell'aliquota, in sede di valutazione caratteristica, la qualifica di almeno eccellente o giudizio equivalente secondo i criteri definiti dalla Direzione Generale ...*", così da agevolare, uniformare ed orientare le attività di pertinenza dei su citati Comandi/Enti/Reparti di appartenenza del personale interessato.

2. Considerazioni circa l'arco triennale di riferimento -per la verifica del possesso dei requisiti in esame- e la corretta compilazione della documentazione caratteristica.

Alla luce di quanto premesso, e al fine di una corretta ponderazione dell'equivalenza dei giudizi nei Rapporti Informativi, rispetto alle Schede Valutative contenenti una qualifica finale, si reputa doveroso evidenziare:

- a. il termine temporale di riferimento, che risulta "il triennio precedente alla data di formazione dell'aliquota", il quale implica (*a partire dalle aliquote formate per il 31 dicembre 2019, ai fini del conferimento delle qualifiche e per il futuro, in assenza di sopravvenienze normative*) di:
 - (1) tenere conto anche di eventuali documenti valutativi, redatti per un periodo a cavallo tra il 31 dicembre 2016 e il 1° gennaio 2017 (*per il caso di specie ed a titolo meramente esemplificativo - con data di chiusura coincidente o successiva al 1° gennaio, seppur il "dies a quo" è individuato nel corso dell'anno 2016*);
 - (2) non considerare (*nell'ambito del triennio – solo per l'ipotesi in esame*) eventuali periodi coperti da:
 - (a) "Dichiarazione di mancata redazione di documentazione caratteristica", essendo irrilevanti ai fini del possesso del requisito in questione (*garantiscono la sola continuità cronologica della documentazione*);
 - (b) "Rapporto Informativo" redatto al termine di eventuale corso di formazione professionale.
- b. i Rapporti Informativi sono connotati dall'assenza di qualifica finale (*improntata ad esigenze di tutela del valutando, conformemente allo scopo perseguito dalla documentazione caratteristica, oltre che dal minore lasso temporale oggetto di apprezzamento*) e, pertanto, la valutazione del possesso del requisito, che dovrà tenere conto dei criteri espressi al successivo para 3;
- c. i profili di delicatezza che connotano il Rapporto Informativo, nei casi in cui il documento rechi "un evidente squilibrio" tra aggettivazioni interne alle singole voci e giudizi (*costituenti gli unici termini di riferimento, data l'assenza di altro parametro certo, quale la qualifica finale di cui sopra*);
- d. le conseguenze che potrebbero derivare in generale, nelle ipotesi di documenti caratteristici non opportunamente equilibrati (*disarmonia tra aggettivazioni interne, giudizi e qualifica finale, laddove prevista*), le quali integrano il vizio dell'eccesso di potere, nelle figure sintomatiche dell'illogicità manifesta e/o contraddittorietà dell'atto. In tali casi, il documento, corredato da fondati e motivati riscontri, dovrà essere sottoposto dai Comandi/Enti di appartenenza degli interessati, all'attenzione della Direzione Generale per la valutazione e l'adozione degli eventuali provvedimenti di II grado di competenza;
- e. la particolare natura dell'azione amministrativa esercitata in materia di redazione della documentazione caratteristica, connotata da elevata discrezionalità (*confermata dalle disposizioni tecniche di dettaglio, ossia dalle "Istruzioni sui Documenti Caratteristici del Personale delle Forze Armate" - I.D.C. e dalle discendenti circolari a seguito di questa Direzione Generale, a cui si fa rinvio*);

3. Criteri per la verifica del requisito di cui al comma 1, lettera c, dell'articolo 1323 (ovvero dell'art. 1323-bis) del COM necessario per la compilazione dello statino di inserimento in aliquota.

Dal quadro sopra delineato è possibile trarre i criteri di seguito riportati cui le Autorità preposte alla compilazione dello statino di cui ai precedenti para dovranno uniformarsi:

- a. “ogni valutazione riveste carattere autonomo”, non dovendo essere in alcun modo condizionata, in linea di principio, da giudizi/apprezzamenti formulati con riferimento a pregressi periodi;
 - b. nell'individuazione del giudizio equivalente, all'esame del rapporto informativo non deve applicarsi nessun criterio matematico, né devono utilizzarsi automatismi o griglie precostituite, nel rispetto della libera facoltà di giudizio e della capacità di discernimento delle autorità preposte. D'altro canto, il giudizio finale del documento oggetto di esame (*in forma discorsiva*), deve risultare in rapporto di causalità con le singole voci interne, le quali vanno conseguentemente pesate, così da apprezzarne l'armonia e coerenza. E' inoltre doveroso segnalare che, come è noto, alcune di queste voci hanno per il militare una valenza particolare (*a titolo esemplificativo, si considerino la “motivazione al lavoro e dedizione” e il “senso della disciplina”*), rendendo quindi necessaria l'effettuazione di una puntuale analisi del significato della qualifica da attribuire, (*ad esempio, la qualifica di eccellente, per definizione, risulta in contraddizione con una valutazione della voce rendimento, diversa da “ottimo”*). Quanto detto porta a ribadire che le singole voci devono trovare un giusto riscontro nella manifestazione del giudizio (*in termini di armonia e coerenza terminologica*);
 - c. per la mera finalità sancita dalle norme in oggetto ed allo scopo della corretta valutazione dell'equivalenza del giudizio espresso in un “Rapporto Informativo” alla qualifica di “eccellente”, si ritiene inoltre che, oltre quanto soprariportato, le aggettivazioni interne alle varie voci di cui consta il documento caratteristico, debbano comunque risultare più che mediamente apicali;
 - d. analoghe considerazioni valgono, alla luce di quanto rappresentato, relativamente alla corretta valutazione dell'equivalenza del giudizio per il conferimento della qualifica speciale ai Sergenti Maggiore Capo delle Forze Armate, ovviamente il tutto rapportato alla qualifica di “superiore alla media”.
4. I Comandi/Enti in indirizzo si faranno carico di assicurare la tempestiva e capillare diffusione della presente direttiva, pubblicata anche sul sito Istituzionale (*link <http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DG/PERSOMIL/Circolari/Pagine/elenco.aspx>*).

IL DIRETTORE GENERALE
Amm. Sq. Pietro Luciano RICCA